

Allegato al n. di Rep. - Atti n.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)

Esiste, ai sensi del D.lgs. 112/2017 e sue modifiche ed integrazioni la Società Cooperativa di Consumo denominata:

"TATAWELO SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"

Alla Società Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Torino e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Società Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 (Durata)

La Società Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

VALORI - PRINCIPI - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Valori fondanti)

La Società Cooperativa affonda le sue radici negli ideali dei movimenti democratici e antifascisti; nelle lotte per l'affermazione dei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, per la promozione dei diritti umani, la

valorizzazione delle differenze e contro ogni discriminazione. La Società Cooperativa si richiama ai valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; nella Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947; nella Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata dal Congresso del Centenario dell'Alleanza Cooperativa Internazionale il 20-22 settembre 1995; nelle Dieci Colonne dell'Economia Solidale approvate dall'Assemblea del Convegno Nazionale GAS-DES del 25-26 giugno 2011.

Art. 4 (Principi mutualistici)

La Società Cooperativa non ha alcuna finalità speculativa e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata. Promuove i principi dell'autogestione, della solidarietà, della partecipazione. Stimola forme di autotutela socio-culturale dei soci e incentiva la riflessione collettiva sui temi del volontariato, dell'economia solidale e del consumo critico.

Art. 5 (Parità di genere)

La Società Cooperativa assume il principio di parità di genere; adotta le misure necessarie a garantire una piena partecipazione delle donne, agender, bigender e transgender ad ogni livello decisionale, negli organi sociali e nelle altre articolazioni partecipative. Il presente statuto adotta i termini generici quali "socio" e "soci" come forme neutre, con significato onnicomprensivo per tutti i generi.

Art. 6 (Scopi)

La Società Cooperativa quale Cooperativa di Consumo, persegue lo scopo di assicurare prevalentemente ai soci/consumatori l'acquisizione e la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, e servizi di buona qualità ed alle migliori condizioni possibili.

La Società Cooperativa persegue inoltre, quale impresa sociale, finalità di solidarietà e promozione umana e di utilità sociale, quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 Dlgs 117/2017 di:

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- La Società Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche nei confronti di terzi consumatori non soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2521 comma 2 del codice civile.

La Società Cooperativa ha quindi lo scopo mutualistico di svolgere la propria attività imprenditoriale in forma associata ed a tale fine potrà assumere incarichi da soggetti privati e pubblici di qualsiasi tipo, purché rientranti nell'oggetto della propria attività, e potrà altresì gestire punti di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e non, alle migliori e più eque condizioni commerciali.

La Società Cooperativa si propone in particolare di:

- operare nel settore del commercio internazionale con criteri di equità e solidarietà con gruppi e cooperative di produttori e trasformatori nei diversi continenti al fine di sostenere in loco progetti di promozione umana e sociale e di sviluppo economico e culturale nell'ottica del miglioramento dei rapporti di scambio tra Nord e Sud del mondo;

- operare nel settore del commercio nazionale a sostegno delle filiere di produzione rispettose della dignità e della salute dei lavoratori, con criteri di equità e solidarietà con i gruppi di acquisto solidali (G.A.S.), Botteghe del Mondo e organizzazioni varie di "altraeconomia", al fine di incentivare un

consumo critico e consapevole;

- promozione per la formazione e l'autoformazione delle persone, l'aggregazione intergenerazionale, l'educazione alla pace, alle diversità culturali e di genere;

- operare nel settore del turismo responsabile anche in collaborazione con altre realtà;

- raccogliere sponsorizzazioni per finanziare i progetti.

Art. 7 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società Cooperativa, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci, la Società Cooperativa ha per oggetto inoltre lo svolgimento delle seguenti attività:

a) - l'importazione, la vendita e la commercializzazione, sia al minuto che all'ingrosso, anche previa trasformazione, di prodotti alimentari, con particolare riferimento alla produzione del caffè, provenienti da cooperative o gruppi di produttori del Sud del mondo, acquistati sia in forma diretta sia attraverso canali commerciali che garantiscano comunque il rispetto delle condizioni minime stabilite da organismi internazionali di coordinamento del Commercio Equo e Solidale;

b) - promuovere, anche tramite terzi, la vendita di prodotti alimentari provenienti da realtà impegnate nella costruzione di una economia solidale, acquistati sia in forma diretta sia attraverso canali commerciali che garantiscano una remunerazione equa e sostenibile;

c) - sostegno promozionale alla creazione di reti con i gruppi di acquisto solidali (G.A.S.), per sviluppare rapporti diretti tra produttori e consumatori

basati sulla fiducia e il sostegno reciproco, partecipando a progetti innovativi nel campo della produzione e della distribuzione, anche attraverso forme di compartecipazione attiva e condivisione del rischio;

d) - sviluppare, anche in collaborazione con altre realtà del settore, percorsi di turismo responsabile al fine di migliorare, in qualità e quantità, la conoscenza delle realtà di economia alternativa impegnate a costruire relazioni economiche intese come mezzo per soddisfare i bisogni delle persone;

e) - l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di manifestazioni culturali ed artistiche atte alla promozione dell'integrazione tra persone di diversa provenienza, etnia, cultura, sesso e zona geografica, e al rispetto delle buone pratiche di convivenza sostenibili;

f) - promuovere, anche mediante terzi, attività editoriali, audiovisive e multimediali che promuovano le culture del mondo, i progetti di integrazione, il rispetto dell'ambiente e le nuove proposte di altre economie solidali e circolari.

g) promuovere la propria attività e progetti mediante siti internet, social informatici, periodici, riviste, testi, estratti, libri, pubblicazioni e prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata o su supporto informatico o su qualunque altro supporto utilizzato;

h) - ricevere donazioni e sponsorizzazioni per finanziare i progetti, ottenere e gestire finanziamenti esterni e gestire fondi propri per sostenere lo sviluppo di realtà che possano rappresentare un esempio concreto di economia equa e solidale.

La Società Cooperativa potrà inoltre aderire ad altri enti cooperativi, a

consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo no profit; partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; assumere personale dipendente e assimilati e concludere contratti di lavoro autonomo; effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; ricevere prestiti infruttiferi dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; operare in regime di convenzione e accreditamenti con le amministrazioni pubbliche; ed in genere compiere, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, tutte le operazioni commerciali, patrimoniali, finanziarie, economiche, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Società Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia, delle attività riservate agli iscritti in albi o collegi relativi alle c.d. professioni protette e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 8 (Soci)

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori le persone fisiche e giuridiche che hanno la capacità di agire, di condividere le finalità e gli scopi sociali di cui all'oggetto della Società Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso i beni e i servizi da essa offerti.

Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività nella Società Cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i Soci Volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro Soci ed il loro numero dovrà rispettare quanto statuito dall'articolo 13 comma 2 Dlgs 112/2017.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Società Cooperativa, o che comunque conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura, anche ai sensi art. 23 D.Lgs.C.P.S. 1577/1947

Art. 9 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice

fiscale;

b) - mezzo prescelto per le comunicazioni sociali della Società Cooperativa;

c) - il numero delle quote che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;

d) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale;

2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs.

112/2017, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art. 10 (Domicilio dei Soci)

Per tutti i rapporti con la Società Cooperativa il domicilio del Socio è quello risultante dal libro Soci e/o quello indicato sulla domanda di ammissione. La variazione del domicilio del Socio è onere del medesimo, ed ha effetto dopo quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi per iscritto alla Società Cooperativa.

Le comunicazioni della Società Cooperativa aventi carattere generale sono rese note ai Soci per mezzo di e-mail, o altro mezzo informatico equivalente.

Le comunicazioni della Società Cooperativa destinate ai singoli soci sono trasmesse agli interessati tramite e-mail e/o posta elettronica certificata.

Art. 11 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- delle quote sottoscritte;
- dell'eventuale tassa di ammissione fissata dall'Organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e delle altre decisioni adottate dai soci in

conformità ai regolamenti.

c) a partecipare all'attività della Società Cooperativa salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;

d) a non svolgere attività contrarie e contrastanti agli interessi della Società Cooperativa, ovvero a non esercitare in proprio attività identiche o affini, ritrovandosi in effettiva concorrenza con la medesima;

e) non arrecare in qualunque modo danni, anche morali, alla Società Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 13 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto, il Socio può recedere liberamente senza nulla giustificare.

La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Società Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio e Società Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non concorre più al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente agli obblighi che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società Cooperativa;
- d) in qualunque modo arrechi gravi danni materiali o morali alla Società Cooperativa
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Società Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai Soci destinatari, mediante e-mail e/o posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 8 Dlgs 112/2017, il socio escluso che non è d'accordo può adire l'assemblea dei soci o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Società Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla Camera Arbitrale Patavina.

Art. 16 (Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote effettivamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato e fermo comunque quanto statuito dall'articolo 3 Dlgs 112/2017.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Società Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Cod. Civ.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Società Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Comunque, la Società Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 Cod. Civ.

Il Socio che cessa di far parte della Società Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società Cooperativa gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) - dalle quote versate dai Soci Cooperatori e Volontari del valore di euro 25,00 (venticinque) ciascuna. Le quote complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- b) - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;
- c) - dalla riserva straordinaria;
- d) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i Soci Cooperatori.

Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei Soci Cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società Cooperativa.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Società Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone al cui favore opera la Società Cooperativa, dei Soci e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge

medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ed in particolare all'articolo 3 Dlgs 112/2017, alla costituzione di riserve indivisibili.

La Società Cooperativa-Impresa Sociale deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Si richiama quanto statuito all'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017 in materia di requisito di indipendenza, professionalità e onorabilità per coloro che

assumono cariche sociali all'interno della cooperativa.

Art. 23 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dell'Organo amministrativo, ad opera del Collegio Sindacale, se nominato, mediante avviso almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, trasmesso con qualunque strumento digitale (compresa e-mail e posta elettronica certificata) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro Soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche l'indirizzo di posta elettronica comunicata dai Soci alla Società Cooperativa alla presentazione della domanda di ammissione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, anche in quanto videoconferenza, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;

- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
- 7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti Soci che rappresentano almeno

un quinto dei voti spettanti a tutti gli iscritti nel libro Soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, de visus e in remoto o rappresentati, la maggioranza assoluta dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei Soci Cooperatori risultanti dal libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare la modifica dello scopo e/o dell'oggetto sociale, la fusione o lo scioglimento anticipato della Società Cooperativa, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti

spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.

Art. 26 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le votazioni si fanno in modo palese, compresa la presenza in remoto.

All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione di categoria a cui la Società Cooperativa eventualmente aderisce.

Art. 27 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio,

mediante delega scritta.

Nessun Socio può rappresentare per delega più di 10 Soci avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2539 del Codice Civile.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

La Società Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i Soci Cooperatori. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea

dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica certificata, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire sia de visus che in remoto. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi oggetto di verbalizzazione;

3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli tramite cooptazione, nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c..

Agli Amministratori, come ai membri del comitato esecutivo, se nominato, come ad eventuali Soci incaricati di compiti specifici, spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni

natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Società Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, mentre soltanto in caso di assenza di entrambi spettano al Consigliere con più anzianità in Cooperativa.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente o del Consigliere con più anzianità in Cooperativa fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 (Collegio Sindacale - Controllo contabile)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'Assemblea, si compone di 3 membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche 2 sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.

Il controllo contabile sulla Società Cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma c.c., l'Assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Liquidatori)

La Società Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della Società Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 37 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'intero patrimonio sociale

risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società Cooperativa ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di indivisibilità tra i Soci Cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni ed il Dlgs 112/2017 e sue modifiche ed integrazioni.

